

REGOLAMENTO COMUNALE
ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
e per
LA CONCESSIONE DI PATROCINI E
CONTRIBUTI ECONOMICI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Principi**

1. L'articolo 65 dello Statuto Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini il Comune privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio, operanti in sinergia ed in accordo con il Comune stesso.
2. Il Comune di Mazzano, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità allo Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art.118 della Costituzione, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini, contributi e benefici economici in genere.
3. L'Amministrazione comunale di Mazzano sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni aventi le seguenti finalità:
 - promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute e della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;
 - sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale;
 - promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività, salvaguardare le sue peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa.

Articolo 2 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina – ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 – i criteri e le procedure per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (nel presente testo indicati anche riassuntivamente con il termine di contributi e/o provvidenze) e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti terzi, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, ambientale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Il regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito nello Statuto comunale, l'istituzione dell'Albo delle associazioni, i requisiti per l'iscrizione allo stesso e le modalità per la sua tenuta.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Articolo 3 **Ambiti e limiti di intervento**

1. Gli ambiti di intervento per i quali il Comune può concedere patrocini e contributi, in conformità con l'art. 67 dello Statuto Comunale, sono i seguenti:

- tutela dell'ambiente e della salute;
- solidarietà e assistenza;
- cultura e arte;
- scuola e ricerca;
- sport;
- spettacolo, folclore e tradizioni locali.

2. L'operatività effettiva nei medesimi ambiti costituisce il presupposto per l'iscrizione delle Associazioni nell'Albo delle Associazioni e per la sua conservazione.

3. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
- c) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- d) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- e) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione dell'impiantistica sportiva di base), per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- f) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

TITOLO II **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

Articolo 4 **Albo delle associazioni**

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni al servizio della collettività, ha istituito l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale, cui possono essere iscritte associazioni, comitati ed altre forme associative, tra cui oratori.

Articolo 5 Iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione le Associazioni devono:

- a) avere sede legale o, per le Associazioni che hanno valenza sovracomunale, sede operativa o svolgere con continuità la propria attività nel territorio di Mazzano;
- b) laddove possibile, essere improntate a principi di democraticità ed elettività delle cariche associative, mediante meccanismi di effettiva rappresentatività della base associativa negli organismi direttivi, con previsione altresì della possibilità di iscrizione dei cittadini, senza discriminazioni;
- c) operare senza fini di lucro;
- d) perseguire finalità nei settori elencati all'art.3;
- e) essere costituite ed aver effettivamente operato per almeno un anno.

Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le loro emanazioni o comunque soggetti che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare, comunque denominati.

2. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata utilizzando il "modello A" allegato al presente regolamento.

3. Le domande devono essere corredate da:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti;
- elenco nominativo e recapito di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- codice fiscale dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di documento di identità del Presidente/Legale rappresentante.

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'improcedibilità del procedimento di iscrizione.

4. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area interessata, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'Associazione richiedente, che viene trasmesso alla Giunta comunale per la presa d'atto. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

5. La cancellazione dall'Albo è disposta, su segnalazione degli interessati o anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'associazione, di quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 6 **Aggiornamento periodico dell'albo**

1. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 marzo.
2. Le associazioni già iscritte saranno tenute con sollecitudine e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a comunicare all'Ente le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute inerenti la loro compagine sociale e/o rappresentanti.
3. L'Albo è consultabile all'interno di apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Mazzano.

Articolo 7 **Utilità**

1. La formazione dell'Albo permette all'Ente di avere il quadro sempre aggiornato delle associazioni operanti nel suo territorio in settori ritenuti strategici, quali quelli indicati all'articolo 3.

L'iscrizione all'Albo costituisce, inoltre, titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio dell'Ente alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni iscritte;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi del sito istituzionale del Comune, di notizie riguardanti ciascuna associazione;
- per stipulare con l'ente convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
- per concorrere con il Comune alla programmazione delle iniziative ed eventi annuali.

2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Articolo 8 **Sospensione e cancellazione**

1. L'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora, in capo ad un'associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all'art. 3;
- b. aver commesso infrazioni di particolare rilevanza nell'utilizzo di beni mobili ed immobili comunali.

2. Sono cancellate dall'Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. grave negligenza nell'utilizzo dei contributi concessi o nella rendicontazione del loro utilizzo;
- b. grave negligenza nell'utilizzo di beni immobili o mobili comunali utilizzati;
- c. reiterazione dei comportamenti di cui al comma 1 sub. a) del presente articolo;
- d. perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 5;
- e. cessazione dell'attività;
- f. richiesta di cancellazione dall'Albo.

TITOLO III

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9

Finalità

1. Il Comune di Mazzano, nell'ambito delle disposizioni statutarie, ed in particolare dell'art. 67, promuove la costituzione della Consulta delle associazioni, al fine di individuare un luogo di confronto e di collaborazione tra le stesse, per razionalizzare le modalità d'intervento dell'Amministrazione nell'ambito del tessuto sociale e per garantire la massima valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Il presente Titolo disciplina la costituzione, le finalità e i compiti, nonché il funzionamento, degli organi della Consulta delle associazioni.

Articolo 10

Costituzione e durata

1. E' costituita la Consulta delle Associazioni. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni e comitati operanti sul territorio comunale iscritti all'Albo delle Associazioni.

2. Ad essa non possono aderire partiti, movimenti, gruppi politici o loro emanazioni, o comunque soggetti che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare, comunque denominati, associazioni sindacali e coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.

3. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di coordinatrice dei lavori e pone a disposizione della stessa locali e mezzi necessari al suo funzionamento.

Articolo 11 Compiti

1. La Consulta delle associazioni:

- promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e dell'associazionismo in generale;
- incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;
- propone all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni che verranno organizzate sul territorio comunale nel corso di ciascun esercizio;
- può elaborare proposte in merito alla definizione dei criteri di ripartizione dei contributi comunali a favore dell'associazionismo locale;
- favorisce le attività di cui al precedente articolo 3.

Articolo 12 Organi

1. Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea delle Associazioni;
- il Coordinatore dell'Assemblea.

Articolo 13 Assemblea

1. L'assemblea è l'organo decisionale della Consulta.
2. L'assemblea è composta da un rappresentante nominato da ogni associazione iscritta nell'apposito Albo Comunale; ciascun membro può rappresentare una sola associazione.
3. Ogni Associazione è libera di sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta, inviando apposita comunicazione scritta all'Amministrazione che provvederà a prenderne atto.
4. L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno 1 volta all'anno, entro il mese di marzo, su convocazione del Coordinatore con modalità informali (comunicazione telefonica o e-mail), per la predisposizione del calendario delle manifestazioni previste.
5. La convocazione dell'Assemblea può, altresì, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso deve essere convocata, con le medesime modalità previste al comma precedente, dal Coordinatore nei dieci giorni successivi.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.
7. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

8. I verbali delle sedute dell'Assemblea saranno redatti, in forma sommaria, da un membro della stessa nominato al suo interno. Tale membro, che potrà essere diverso in ogni seduta, assumerà le funzioni di segretario della Consulta e sottoscriverà, con il Coordinatore, il relativo verbale.

Articolo 14 Coordinatore

1. I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Coordinatore nella persona del Sindaco pro tempore, od Assessore delegato, senza diritto di voto.

TITOLO IV

PATROCINI

Articolo 15 Definizione e presupposti

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La sua eventuale concessione è discrezionale per l'amministrazione.

2. Il patrocinio può essere richiesto per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il Comune, sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento.

3. In casi eccezionali, legati alla promozione del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

Articolo 16 Richiesta, concessione e revoca

1. Il patrocinio deve essere richiesto mediante apposita modulistica (modello B), corredata dalla documentazione del caso, presentata almeno 10 giorni prima dell'evento, e viene concesso formalmente con atto del Sindaco, sentito l'assessore competente.

2. La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, l'assegnazione di contributi economici. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta separatamente le due istanze: quella di patrocinio in base al presente titolo; quella per l'ottenimento di forme di sostegno economico secondo le regole del successivo titolo IV del presente regolamento.

3. Per l'utilizzo degli spazi comunali (aula magna, salette comunali etc), l'occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi regolamenti comunali.

4. La concessione del patrocinio autorizza l'associazione all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può anche stabilire condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato dello stemma del Comune è vietato.

5. Il Sindaco può revocare la concessione del patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa, le relative modalità di svolgimento dell'evento o elementi dei quali sia sopravvenuta la conoscenza possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

6. E' ostativa alla concessione del patrocinio la circostanza che l'associazione richiedente e/o l'organizzatore non siano in regola con il pagamento di tasse, imposte o altre entrate comunali, ovvero comunque vi siano pendenti procedimenti amministrativi, dei quali il Comune sia a conoscenza, tali da poter ragionevolmente condurre all'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.

TITOLO V

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Capo I - Norme di carattere generale

Articolo 17 Beneficiari

1. Le provvidenze di cui al presente titolo possono essere concesse a soggetti che agiscano senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. 3, aventi sede legale od operativa nel territorio comunale ed iscritti all'Albo delle associazioni del comune di Mazzano, per attività che si svolgano sul territorio comunale.

2. Le provvidenze stesse possono, in via eccezionale, essere concesse anche a soggetti pubblici e privati, sempre senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. 3, che non hanno sede legale od operativa sul territorio comunale e che non siano iscritti all'Albo delle associazioni, per attività che comunque si svolgano sul territorio comunale.

3. I beneficiari, a pena di decadenza dalle provvidenze eventualmente concesse, dovranno dettagliatamente documentare le attività svolte e la loro effettiva ricaduta positiva sulla comunità mazzanese.

4. In casi eccezionali e debitamente motivati, le provvidenze di cui al presente titolo possono essere concesse anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale, ma in grado di avere una ricaduta significativa e documentata per la popolazione locale e/o di rafforzare la proiezione culturale del Comune.

5. Sono esclusi da ogni concessione di provvidenze economiche i partiti o gruppi politici, le organizzazioni sindacali e le loro emanazioni o comunque soggetti, comunque denominati, che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare.

Articolo 18 Tipologie di provvidenze economiche

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento sono previsti:

- a) contributi ordinari per attività a carattere continuativo (capo II);
- b) contributi per attività a carattere non continuativo (capo III);
- c) contributi nell'ambito di accordi di collaborazione (capo IV);
- d) contributi straordinari (capo V).

Articolo 19

Disposizioni in materia di adempimenti fiscali e modalità di erogazione dei contributi

1. I beneficiari dei contributi dovranno compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta IRES e per le modalità di erogazione (modello F), in mancanza della quale non saranno effettuate erogazioni.
2. La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari alcun diritto od alcuna aspettativa di continuità per gli anni successivi e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
3. Non possono essere erogati contributi a soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune, fatta salva la previa regolarizzazione del debito arretrato entro il termine che verrà assegnato dall'ufficio competente.

Articolo 20

Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

1. Compete all'Amministrazione comunale il diritto di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il contributo.
2. A tal fine i beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti a conservare ordinatamente, per almeno un anno decorrente dalla data di erogazione del contributo, e ad esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione SIAE, etc).
3. La mancata esibizione della documentazione completa o il riscontro di non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata potrà comportare la segnalazione agli organi giudiziari competenti e determinerà l'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per i due anni successivi.

Articolo 21

Pubblicità dei beneficiari di provvidenze economiche

1. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari avviene ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. A tale scopo devono intendersi soggetti ad obbligo di pubblicazione anche i provvedimenti concessori di importo inferiore a 1.000,00 Euro.

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ A CARATTERE CONTINUATIVO

Articolo 22 Generalità

1. La giunta comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari a carattere continuativo finalizzati al sostegno delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti, sulla base di una programmazione non inferiore al semestre.
2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo comunale, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione dei suddetti contributi.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ammontare complessivo della somma a disposizione per i contributi per ambito di intervento;
 - b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste;
 - e) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - f) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ed attraverso affissione sulle bacheche istituzionali.

Articolo 23 Requisiti di ammissione

1. Per concorrere all'erogazione dei contributi del presente capo, i soggetti che ne abbiano fatto richiesta entro la scadenza del termine assegnato devono essere in possesso, alla data di chiusura del bando, dei seguenti requisiti:
 - le caratteristiche soggettive di cui al precedente art. 17;
 - essere costituiti ed operanti da almeno un anno;
 - avere un ordinamento e un'organizzazione interna su base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente designati mediante meccanismi di effettiva rappresentatività della base associativa negli organismi direttivi tramite elezioni periodiche;
 - essere muniti di un atto costitutivo e di uno statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere esplicitati i principi sopra citati;

essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari ed alla tracciabilità dei pagamenti.

Articolo 24

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda volta ad ottenere il contributo (modello C), deve essere presentata al protocollo comunale entro il termine ultimo di scadenza del bando, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, con copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
- b) relazione illustrativa sulle attività programmate per l'anno in corso, con dettagliato preventivo di spesa;
- c) dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello F);
- d) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del comune;
- e) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.

2. Le domande di contributo non pervenute al protocollo comunale entro la data ed ora di scadenza indicate nel bando non verranno prese in esame.

3. L'ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà termine di 10 giorni per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

4. E' in facoltà dell'amministrazione effettuare ogni verifica ritenuta utile od opportuna sulla documentazione presentata.

Articolo 25

Esame della documentazione ed assegnazione dei contributi

1. Le domande di contributo sono valutate dal competente responsabile di area sulla base dei criteri stabiliti negli allegati F1, F2 ed F3, riferiti rispettivamente agli ambiti di intervento cultura, servizi alla persona, sport.

2. L'istruttoria delle domande ha luogo verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle attività od iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate indicate a bilancio da parte del richiedente.

3. L'assegnazione del contributo ordinario ai soggetti richiedenti ammessi al riparto è effettuata attraverso il seguente calcolo:

$$C = (S / T) \times P$$

In cui:

S = stanziamento economico per ambito di intervento

T = somma dei punteggi dei soggetti concorrenti

P = punteggio ottenuto dal singolo concorrente

C = contributo assegnato al singolo concorrente

4. Il responsabile di area assegna i contributi con proprio atto dirigenziale, che viene trasmesso alla giunta comunale per la presa d'atto. La graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del comune a cura di ogni area competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti del presente capo per le associazioni iscritte all'Albo da più di 24 mesi, l'importo massimo del contributo riconoscibile ai soggetti partecipanti al bando che risultino iscritti all'Albo, rispettivamente, da meno di 12 o 24 mesi, non potrà eccedere il limite che verrà stabilito nel bando, previa indicazione della Giunta Comunale, per ciascuna delle due fattispecie sopra descritte.

CAPO III - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ A CARATTERE NON CONTINUATIVO

Articolo 26 Generalità

1. I contributi per attività a carattere non continuativo possono essere assegnati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di specifiche e circoscritte iniziative o attività aventi carattere di interesse generale e senza fini di lucro, giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo.

Articolo 27 Modalità di presentazione delle domande

1. La giunta comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi a carattere non continuativo, a sostegno delle attività ritenute meritevoli di sostegno economico.

2. L'Amministrazione comunale pubblica annualmente un bando di tipo aperto ("a sportello") per la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, pubblicando un bando per la concessione dei suddetti contributi.

3. I soggetti che intendono chiedere al comune l'assegnazione di contributi per la realizzazione di particolari eventi e iniziative organizzate sul territorio comunale devono inoltrare domanda scritta utilizzando il modulo appositamente predisposto (modello D) corredato della dichiarazione ai fini

della ritenuta IRES e delle modalità di pagamento (modello F). Ogni soggetto potrà presentare fino ad un massimo di tre richieste di contributi.

4. Nella richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente o a pagamento);
- l'ammontare delle spese e delle entrate relative all'iniziativa da realizzare (preventivo) per la quale si richiede il sostegno del Comune;
- l'importo del contributo richiesto, che comunque non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate dal richiedente nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno del Comune;
- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.

5. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente e, se prive di uno dei suddetti dati essenziali, sono rigettate d'ufficio.

Articolo 28

Assegnazione dei contributi e rendicontazione

1. L'assegnazione o la non assegnazione dei contributi, nonché la relativa quantificazione, nei limiti delle risorse annualmente assegnate, vengono disposti in base ai seguenti criteri:

- attinenza a piani, programmi e progetti dell'amministrazione e rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica del territorio;
- iniziative promosse, realizzate e coordinate congiuntamente da più soggetti;
- congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati ipotizzati;
- coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico - privato ed un uso razionale delle risorse;
- carattere innovativo delle proposte;
- capacità di reperire forme di autofinanziamento ed utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;
- esperienza maturata nell'organizzazione di iniziative analoghe.

2. Non possono essere richiesti al Comune più contributi per la medesima iniziativa o manifestazione e la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa o attività prevista.

3. Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa / attività dovrà essere presentata una sua relazione consuntiva dettagliata, con i risultati raggiunti, le spese debitamente documentate e le entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica resa disponibile sul

sito web del Comune (Modello E). Il mancato tempestivo deposito della rendicontazione importa l'automatica rinuncia al contributo.

4. Il responsabile di area assegna i contributi con proprio atto dirigenziale, sino alla sussistenza dei fondi assegnati, che viene trasmesso alla giunta comunale per la presa d'atto.

5. I contributi assegnati ad associazioni che hanno beneficiato anche di contributi per attività di carattere continuativo sono assoggettati a vincolo di destinazione e dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività per cui sono stati richiesti.

CAPO IV - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Articolo 29

Generalità e metodologie di erogazione

1. Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da gruppi comunali o associazioni regolarmente iscritte nell'albo comunale delle associazioni per la realizzazione, o a supporto, di attività ed iniziative di propria competenza.

2. Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi entro il limite massimo del 35% della somma annuale stanziata a bilancio per l'erogazione dei contributi stessi.

3. L'assegnazione è deliberata con atto motivato della giunta comunale. Essa è disposta dal responsabile del settore competente alle condizioni indicate nell'atto di concessione.

CAPO V - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Articolo 30

Contributi straordinari

1. In casi straordinari, l'attribuzione di provvidenze economiche può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative o realtà, con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

2. Il contributo straordinario è deliberato dalla giunta comunale con adeguata motivazione.

Articolo 31

Norme finali e rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.